



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudia Matteini	Presidente
Dott. Massimo Zanetti	Consigliere
Dott. Paolo Vadalà	Consigliere rel.

nel procedimento, iscritto al n. 727/17 R.G.,

promosso da

PEPONI VINCENZO

(Avv. Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia)

-attore

nei confronti di

MERIZIOLA MARCO

(Avv. Fabio Lancia)

-convenuto

Sulle conclusioni delle parti, come indicate nell'atto d'impugnazione del lodo, nella comparsa di costituzione e nelle conclusioni finali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vincenzo Peponi impugna per nullità davanti a questa Corte, ai sensi dell'art. 829 c. p. c., il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Terni, Avv. Domenica Gualfetti, lodo pronunciato il 21 marzo 2017 e notificato unitamente al precetto il 14 giugno 2017, reso esecutivo dal Tribunale di Terni con decreto del 22 maggio 2017.



Respinta ogni altra domanda, l'Arbitro unico aveva accertato le gravi inadempienze del socio convenuto dall'altro socio Marco Meriziola, Peponi Vincenzo, derivanti dalla legge e dall'atto costitutivo della Prodromo snc, accertati l'inadempimento contrattuale e l'illiceità degli atti di concorrenza, posti in essere dal convenuto per avere esercitato l'attività in violazione del patto di non concorrenza stabilito nell'atto costitutivo della società, aveva stabilito l'esclusione del socio e condannato l'appellante al pagamento, in favore della Prodromo snc, della somma capitale di € 10.834,60, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese per il funzionamento dell'Arbitro erano state liquidate nel dispositivo e a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, mentre quelle necessarie per la difesa delle parti erano state compensate in ragione della complessità della materia trattata e della parziale soccombenza.

La domanda d'arbitrato era stata formulata da Marco Meriziola, che con scrittura privata per atto del Notaio Clericò di Terni del 1 ottobre 2008, aveva costituito una snc, denominata Prodromo, unitamente a Vincenzo Peponi, al fine della prestazione di servizi nell'ambito immobiliare, tra cui la gestione di condomini, deducendo che nello svolgimento dei compiti attinenti all'oggetto sociale, egli aveva coadiuvato il Peponi per l'attività sociale e per le incombenze di natura pratica, ma questi si era fatto rilasciare un mandato senza rappresentanza, senza riversare in società i proventi dell'esecuzione del mandato e senza rendere il conto alla società mandante.

Aveva, quindi, richiesto l'esclusione del socio dalla società, la declaratoria dell'obbligo del convenuto di versare in società i proventi della sua attività di amministratore e la sua condanna al pagamento delle somme da essi derivanti, con gli interessi legali in favore della Prodromo snc, la declaratoria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del socio e la sua condanna al risarcimento integrale dei danni cagionati alla società.

In corso di giudizio, le domande sono state precisate in rapporto alla violazione dell'obbligo di non concorrenza, derivante dal contratto sociale e consistente nella ritenuta distrazione di utili sociali da parte del Peponi: sotto tale differente profilo, si è richiesta la condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre al risarcimento del danno conseguente.



Il convenuto Peponi aveva richiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione (in seguito precisata, ai sensi dell'art. 817 comma 3 c. p. c., quale difetto di competenza, in rapporto alla domanda di esclusione del socio), sul presupposto che il mandato non rientrasse nell'ambito dei rapporti tra soci e società, coperti dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria indicata nell'art. 13 dell'atto costitutivo.

In subordine, egli aveva richiesto il rigetto delle domande articolate dalla controparte, sostenendo che in realtà i soci avevano semplicemente condiviso la sede sociale, esercitando ciascuno le proprie attività di amministrazione condominiale (il solo Peponi pagava le utenze e il canone di locazione della sede), aggiungendovi difetto di prove dell'assunto attoreo, parziale prescrizione delle pretese e inammissibilità delle domande.

L'arbitro unico ha rigettato, preliminarmente, l'eccezione d'improcedibilità della domanda di arbitrato per l'inapplicabilità della clausola di cui all'art. 13 dell'atto costitutivo della Prodromo snc, affermando che la controversia ha per oggetto l'accertamento di inadempienze, derivanti dalla ritenuta violazione del contratto sociale e verte su diritti disponibili.

Ha rigettato anche l'altra questione di rito proposta dal convenuto, qualificando come mera *emendatio libelli* la modificazione della domanda intervenuta in corso di causa da parte della difesa del Meriziola, che aveva richiesto l'esclusione del socio nella qualità di legale rappresentante della società appellata, mentre in proprio e nella sua qualità di socio, aveva richiesto l'acquisizione alla società dei proventi dell'attività di amministrazione condominiale esercitata dal convenuto.

La prima domanda, secondo l'Arbitro, era stata formulata dal Meriziola nei confronti del Peponi non già in esecuzione del mandato affidato a questi dalla società, ma come esercizio da parte sua di un'attività concorrente con quella sociale e anche i proventi erano stati richiesti senza fare riferimento al mandato, bensì soltanto come risarcimento del danno cagionato alla società e in ragione della violazione dell'obbligo di non concorrenza, vigente tra i soci.

Non si era verificata alcuna alterazione della domanda originaria, né dal punto di vista del *petitum*, né da quello della *causa petendi* e pertanto, si rientrava nei limiti dell'*emendatio libelli*.



Quanto al merito della controversia, poiché lo statuto prevedeva quale oggetto sociale l'attività di amministrazione condominiale, secondo l'Arbitro Unico vi era la prova, fornita tramite le risposte del Peponi all'interrogatorio formale deferitogli, che egli aveva esercitato l'attività di amministratore condominiale, salvo che per il condominio di via dell'Arringo, per cui si era servito della sede sociale per esercitare attività in proprio, senza il consenso dell'altro socio, spendendo il nome della società nei confronti dei terzi e avvalendosi della collaborazione del socio attore, senza riversare i compensi percepiti (che invece egli aveva dichiarato di avere regolarmente riversato quando venivano riscossi, mentre aveva riferito, in contraddizione con tale affermazione, di avere svolto la medesima attività tramite l'utilizzazione della propria partita IVA personale).

L'assunto del convenuto, secondo cui la società sarebbe rimasta di fatto inattiva anche per la mancata emissione di fatture, era vanificato dall'ammissione di avere esercitato l'attività sociale in concorrenza con il socio, avvalendosi della struttura societaria e agendo in nome di essa al fine di procurarsi ulteriori clienti, trattenendo presso di sé i guadagni, con il conseguente obbligo di risarcire dalla società il danno, derivante dallo sviamento di clientela.

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato dall'attrice, fondata sull'art. 2948 n. 4 c. c., in tema di periodicità delle prestazioni, la Cassazione aveva escluso la natura periodica dei compensi dell'amministratore condominiale per la retribuzione del suo incarico, oltre al rimborso delle somme anticipate nell'interesse del condominio, entrambe ricondotte a situazioni giuridiche che prevedevano l'ordinaria prescrizione decennale dei diritti da essa derivanti.

In merito alla determinazione del pregiudizio, esso era stato dimostrato dal documento allegato dal Meriziola alla memoria del 16 gennaio 2015, riconosciuto dal Peponi in sede d'interrogatorio come indicativo dei compensi presunti e non riscossi, sottoposti a tassazione perché imputati a reddito con la sua partita IVA personale; era stato dimostrato, inoltre, dalle lettere di comunicazione del preventivo tramite la carta intestata della società Prodomo dei compensi rivenuti dall'amministratore, inviate ai condomini dal Peponi e richiamanti il conto bancario acceso in nome dei condomini intestatari (documentazione extracontabile rilevante ai sensi dell'art. 2709 c. c.).



Risultavano quindi provati i soli importi, relativi all'anno 2013, sulla base di quei documenti rappresentativi degli accessi ai conti correnti, la cui somma risultava pari a € 10.834,60 complessivi.

Il lodo è impugnato per la prospettata nullità derivante dalla violazione dell'art. 829 comma 1 n. 4 c. p. c.:

- 1) nella parte in cui il lodo respinge l'eccezione d'improcedibilità del procedimento arbitrale per inapplicabilità della clausola arbitrale dello statuto societario, perché anche a seguito dell'affermata *emendatio libelli*, le domande attenevano espressamente all'accertamento della sussistenza del mandato senza rappresentanza in favore del Meriziola e all'inadempimento del Peponi in proprio, sicché tale presunto mandato non derivava né dal rapporto tra i soci, né dal rapporto tra i soci e la società, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 13 dell'atto costitutivo della Prodomo snc e l'affermazione della competenza del Giudice ordinario in merito alla domanda, in luogo dell'Arbitro;
- 2) nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione d'inammissibilità della domanda, sul presupposto che l'attore avesse operato una vera e propria *mutatio libelli* e non una mera *emendatio* (sul presupposto non contestato che ai fatti di causa si applicasse il codice di rito), quando invece era stato leso il principio del contraddittorio, essendo palese la differenza concettuale tra l'impostazione originaria della prima condotta lamentata nei confronti del Peponi (asserita inesistenza del mandato senza rappresentanza) e quella della seconda violazione (violazione da parte del socio amministratore del patto di non concorrenza), essendo in entrambi i casi necessario il mancato assenso del socio per configurare la violazione degli obblighi sociali da parte dell'altro socio, non dimostrabile nella fattispecie, perché il Meriziola ben conosceva l'attività di amministrazione condominiale esercitata in proprio dal Peponi prima della stipula del contratto sociale.

Impugna il lodo il solo Peponi in proprio, ma questi è destinatario soltanto del primo capo della pronuncia impugnata, quello relativo alla declaratoria del suo inadempimento contrattuale, mentre il secondo capo della decisione è stato pronunciato nei confronti della



società, per cui il Meriziola ritiene inammissibile l'impugnazione della seconda parte del lodo, essendo soltanto la società destinataria del comando giudiziale.

A fronte di tale preliminare deduzione e in rapporto alla dedotta nullità di cui all'art. 829 n. 4 c. p. c., consistente nell'aver il lodo ecceduto dai limiti della convenzione d'arbitrato, osserva preliminarmente la Corte che il dettato dell'art. 13 dell'atto costitutivo della società in nome collettivo costituita tra il Peponi e il Meriziola è chiaro, nell'indicare la compromettibilità della presente controversia.

La clausola compromissoria è chiara nel sottoporre al giudizio degli arbitri tutte le controversie tra soci e tra soci e società, derivanti dal rapporto sociale e aventi a oggetto diritti disponibili.

La domanda di arbitrato originaria era chiara nel richiedere l'esclusione del socio dalla società e l'obbligo che ne derivava, di riversarvi tutti i proventi percepiti nel corso delle attività svolte per conto di essa.

La domanda di esclusione è stata reiterata nelle conclusioni, come successivamente modificate in corso di causa ed è stato modificato unitamente il titolo del risarcimento, quale derivante dall'affermata violazione degli obblighi di non concorrenza nell'ambito della snc, sanciti dall'art. 11 del contratto sociale che precludeva al Peponi l'esercizio dell'attività di amministrazione condominiale, oggetto della società, in conto proprio, anziché nella violazione di un mandato conferitogli dalla società quale era in precedenza.

La circostanza secondo la quale la controversia verteva su diritti disponibili, non è stata oggetto di alcuna contestazione nel presente giudizio d'impugnazione del lodo e indipendentemente dalla verifica del secondo motivo d'impugnazione, si osserva che essa rappresenta un'ipotesi logicamente subordinata al primo e preliminare accertamento della compromettibilità della controversia.

Si rileva che entrambe le domande del ricorrente, quella originaria e quella modificata, attenevano a ritenuti inadempimenti posti in essere dal Peponi nella sua qualità di socio – anche in quella di socioamministratore, posto che essendo la società costituita da soli due soci, l'amministrazione era disgiuntiva – sicché anche sotto tale ultimo profilo doveva applicarsi l'art. 13 ultima parte dell'atto costitutivo, secondo cui le controversie arbitrabili



sono anche quelle promosse da amministratori o contro amministratori, sempre che riguardino diritti disponibili.

L'esistenza di un mandato e la sua eventuale violazione, come originariamente prospettata dal ricorrente, attiene a un fatto sempre riconducibile al rapporto sociale e da esso derivante, per come è stata prospettata, nel senso che il mandato sarebbe stato conferito dal Meriziola al Peponi, ma secondo la sua prospettazione ciò non sarebbe avvenuto a titolo personale, bensì sempre nell'ambito della sua qualità di socio della costituita snc.

Nella domanda originaria era compreso anche il rendiconto della gestione da parte del socio Peponi e la seconda delle statuizioni emesse dall'Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Terni, è rivolta esclusivamente nei confronti della società.

Ciò significa che anche volendo prescindere dalla verifica della prospettazione, svolta dalla parte convenuta in sede di eccezione e che riguarda l'assenza di legittimazione passiva del solo Meriziola, come persona fisica ma in merito a una pronuncia, quella di condanna, che non lo riguarda in modo diretto (eccezione senza dubbio fondata, il cui esame non appare di diretta utilità ai fini della presente impugnazione), l'interesse sociale viene in gioco anche nella prima fase dell'arbitrato in modo immediato e diretto.

In secondo luogo, né vi è alcun dubbio che la violazione del patto di non concorrenza tragga la sua fonte nel contratto di società e ancora, dagli atti prodotti in causa risulta che il Peponi ha sempre speso la sua qualità di socio della società esercitando le sue funzioni di amministratore condominiale, sia nella carta intestata usata nelle sue comunicazioni, sia nell'utilizzazione di un conto corrente intestato alla società per la gestione della contabilità dei condomini, circostanze, queste ultime, risultanti entrambe dagli atti di causa.

Il primo motivo d'impugnazione deve essere pertanto disatteso, non essendo configurabile alcuna nullità per avere il lodo pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato.

L'altro motivo d'impugnazione per nullità, sebbene qualificato sempre in relazione all'art. 829 n. 4 c. p. c., in realtà attiene ad avviso di questa Corte a diverse fattispecie, perché è stato prospettato con riguardo alla violazione delle norme del codice di rito civile, che com'è noto e considerato il principio della libertà delle forme che impronta tutto il giudizio arbitrale, come sancito dall'art. 816-*bis* c. p. c.



Pertanto, l'eventuale rilevanza di quella che la parte qualifica come *mutatio libelli* all'interno del procedimento arbitrale deve farsi rientrare nell'eventuale violazione dell'art. 829 n. 7 c. p. c. (violazione delle forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità) o altrimenti, più esattamente, nella violazione dell'art. 829 comma 9 c. p. c., quale può derivare dal mancato rispetto del principio del contraddittorio, che costituisce un aspetto imprescindibile di tutti i giudizi, anche quando per avventura le parti non abbiano stabilito in modo espresso, tramite una convenzione anteriore allo svolgimento del procedimento, di osservare a pena di nullità le norme del codice di rito civile (dalle quali, soltanto, potrebbe derivare la preclusione stabilita per il mutamento della domanda dall'art. 183 comma 6 c. p. c., che consente esclusivamente la precisazione o la modificazione delle conclusioni delle parti).

Dagli atti del procedimento arbitrale non risulta espressamente alcuna convenzione delle parti circa l'osservanza delle norme del Codice di procedura civile, con previsione di nullità, nonostante esse siano state di fatto osservate, come risulta dal riferimento da parte dell'Arbitro Unico, nello svolgimento del giudizio arbitrale, agli articoli 183 comma 6 nn. 1 e 2 c. p. c. per il deposito delle memorie integrative delle parti.

Come si può evincere dalla lettura dei motivi d'impugnazione, la violazione ipotizzata è quindi esclusivamente quella di cui all'art. 829 comma 1 n. 9 c. p. c., ovvero la violazione del principio del contraddittorio.

In realtà, nell'accezione fatta propria dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (vedi Sezione I, n. 28660 del 27 dicembre 2013), la suddetta violazione deve essere accertata in concreto:

“Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816 bis, primo comma, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all'art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale una delle parti



sosteneva che l'altra avesse modificato le proprie domande nel "foglio conclusioni" introducendo nuovi temi, i quali, invece, erano stati ampiamente discussi davanti agli arbitri."

In merito alla possibilità d'introduzione di domande nuove all'interno del giudizio arbitrale, la Suprema Corte ha stabilito che deve essere dichiarata inammissibile da parte dell'arbitro la domanda, proposta per la prima volta con atto, depositato in una fase del procedimento che non consenta alcuna replica dell'altra parte (Cassazione, n. 12517 del 1993, si veda anche Cassazione, sezione I, n. 8320 in data 3 maggio 2004, per cui "*In tema di arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande - senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.*").

Ne consegue che la concessione di entrambi i termini previsti dal codice di procedura civile, in assenza di un richiamo espresso alle norme di rito dalle parti o dall'Arbitro Unico, non sembrava precludere neanche una modificazione della domanda, che assumesse la caratteristiche della *mutatio libelli*.

L'originario *petitum*, consisteva nella domanda di esclusione del socio dalla società e nell'acquisizione da parte della Prodomo snc dei proventi dell'amministrazione condominiale esercitata dal convenuto, quindi la sola variazione della sola *causa petendi* in termini di violazione del patto di non concorrenza previsto dall'atto costitutivo, ferma restando nel *petitum* la prima domanda, articolata in termini di violazione del mandato senza rappresentanza, conferito al socio Peponi di amministrare pressoché tutti i condomini, non ha comportato alcuna violazione del principio del contraddittorio.

Invero, alla memoria di parte Meriziola depositata in data 8. 1. 2016 ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., la parte che impugna poteva replicare nella sua memoria, nei termini assegnati ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c., eccependo proprio la novità della domanda come modificata dall'altra parte, ma non l'ha fatto nella memoria depositata in



data 8. 2. 2016, proponendo specifica eccezione in tal senso nella “*comparsa di discussione di replica*” del 17.2.2017.

L'Arbitro ha garantito l'integrità del contraddittorio e ha deciso, tenendo conto delle posizioni di entrambe le parti sull'eccezione di novità della domanda proposta da parte convenuta.

Ne deriva che alcuna violazione del principio del contraddittorio, anche a prescindere dalla validità in astratto dell'eccezione in parola, appariva in concreto prospettabile.

Il lodo impugnato deve essere quindi interamente confermato.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'impugnazione e conferma il lodo impugnato;

condanna parte attrice al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di € 3.500,00 per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

